

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 19 SET. 2013



CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME



13/089/CU01/C1

INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO EX ART. 3, COMMI 1, LETTERE H) E M), E 2, LETTERA D) DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 244 RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE MILITARE E CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA, NONCHÉ MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DELLA MEDESIMA AMMINISTRAZIONE, A NORMA DEGLI ARTICOLI 2, COMMA 1, LETTERE C) ED E), 3, COMMI 1 E 2, E 4, COMMA 1, LETTERA E), DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 244."

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO TRASMESSO IL 17 SETTEMBRE 2013

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci e l'Upi, visto il nuovo testo trasmesso dalle amministrazioni centrali a seguito del confronto tecnico, avanzano le seguenti proposte emendative ritenute irrinunciabili ai fini dell'espressione dell'Intesa.

Articolo 4

Modifiche all'art. 2209-quinquies. Transito di personale militare nei ruoli del personale civile di altre amministrazioni pubbliche

5. Il transito avviene, entro la data stabilita dall'amministrazione ricevente, sulla base della tabella di equiparazione predisposta secondo le modalità di cui all'articolo 2231-bis, tenuto conto, in caso di concorrenza di domande per la medesima amministrazione e sede, della posizione nella graduatoria di cui al comma 4. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001. **Il transito avviene con il consenso dell'amministrazione ricevente previa verifica della rispondenza tra i requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo da ricoprire e i requisiti posseduti dallo stesso personale da trasferire.**

6. Al personale transitato è dovuta, a carico del Ministero della difesa, sotto forma di assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, la differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione all'area funzionale e alla posizione economica di assegnazione individuata sulla base della tabella di equiparazione di cui al comma. **Per il personale che transita presso le regioni e gli enti locali, le risorse finanziarie di cui al presente comma sono trasferite alle amministrazioni riceventi secondo procedure e i tempi da stabilirsi con intesa in sede di Conferenza unificata in conformità con la normativa contabile vigente; in ogni caso, deve essere garantita la contestualità del trasferimento delle risorse al transito del personale.**

Articolo 12

ART. 2259-ter. Riduzione graduale delle dotazioni organiche del personale civile

Comma 3 punto 5)

5) a decorrere dall'anno 2016 avvio di processi di trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i contingenti e le misure percentuali e con i criteri stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in misura non inferiore al 15 per cento delle complessive facoltà assunzionali delle predette amministrazioni e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previo esame, entro trenta giorni, con le organizzazioni sindacali; **i trasferimenti presso le regioni e gli enti locali sono disposti nella misura percentuale stabilita con intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con il consenso dell'amministrazione ricevente previa verifica della rispondenza tra i requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo da ricoprire e i requisiti posseduti dallo stesso personale da trasferire.**

Inserire un articolo aggiuntivo:

Articolo 16 (Disposizioni concernenti la Regione Valle D'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano)

- 1. Per la Valle d'Aosta resta fermo quanto previsto dall'articolo 38 dello Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.**
- 2. Per la Provincia autonoma di Bolzano resta fermo quanto previsto dagli articoli 8, 89, 99 e 100 dello Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione."**

Roma, 19 settembre 2013

